



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI



Ordinanza n. 24 /2015
(Situazioni di pericolosità)

Il Capo del Circondario Marittimo e Capo del Compartimento Marittimo di Trapani:

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.519 del 14 dicembre 2011, con cui è stato approvato il 1° aggiornamento “Parziale” Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Unità Fisiografica n.15 da Capo San Vito a Capo Rama;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.110 del 15 aprile 2014, con cui è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Bacino Idrografico Isole Egadi (105) Favignana, Levanzo e Marettimo (Tp) – Edizione 2013;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.47 del 20 febbraio 2015, con cui è stato approvato l’“Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Torrente Forgia (048), area territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a) e area territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047) – Comune di San Vito Lo Capo (TP);
- VISTA** la Circolare prot. n. 16281 in data 04 marzo 2010 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 9 – Demanio Marittimo, con la quale erano state ribadite le competenze rispettive dell’Autorità Marittima e delle Amministrazioni comunali relativamente alla eventuale presenza di pericoli sul pubblico demanio marittimo;
- VISTA** la propria Ordinanza n°10/2012 del 10 maggio 2012 “Situazioni di pericolosità”;
- CONSIDERATO** che in sede di riunione con l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in data 10/12/2012 si è convenuto che la competenza ad emanare ordinanze sul demanio marittimo (parte a terra) fosse dell’ARTA mentre, per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, la competenza all’emissione dell’Ordinanza restasse in capo alla Capitanerie di Porto, concordando a tal fine che le Ordinanze relative a divieti insistenti su zone a rischio dissesto Idrogeologico;
- CONSIDERATO** che nessun provvedimento interdittivo è stato emesso dall’Amministrazione Regionale per quanto riguarda la parte a terra nei siti soggetti a rischio idrogeologico indicati nel PAI;
- RITENUTO** necessario predisporre misure a salvaguardia della pubblica incolumità, in considerazione del rilevante rischio di crolli e smottamenti ed alla luce degli aggiornamenti sopra citati;
- VISTI** gli artt.17,30,81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1
(divieti e limitazioni)

1. Per i tratti di costa compresi nell'ambito territoriale del Circondario Marittimo di Trapani, individuati nel Piano di Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Sicilia e successivi aggiornamenti, classificati quali pericolosi (P3 e P4) o a rischio (R3 e R4), vigono le limitazioni ed i divieti di cui al citato piano, nonché **l'accesso a qualsivoglia titolo e, nell'antistante specchio acqueo il divieto di balneazione, navigazione ed ancoraggio e l'esercizio di ogni attività marittima, professionale e sportiva** entro la fascia di **50 metri** dalla costa, **salvo** che non sia diversamente stabilito dalla Ordinanza che disciplina le "Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Trapani".

Tali tratti di costa sono indicati nelle allegate Tavole, tratte dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Agli stessi divieti e limitazioni sono soggette inoltre le sotto elencate aree e relativi antistanti specchi acquei :

I. **Comune di Erice** - località "**Pizzolungo**", insenatura adiacente Via Giunone denominata "**Golfetto**", per pericolo di caduta massi in cemento;

II. **Isola di Favignana:**

- Tratto di costa con inizio dal costone in corrispondenza dello "**Scalo Cavallo**" e fino al costone roccioso in corrispondenza del casotto dei telefoni (**Cala Rossa**);
- Tratto di costa con inizio a 150 metri dal casotto predetto per una lunghezza di 115 metri verso est;
- Tratto di costa con inizio dal costone di "**Bue marino**" e fino a 100 metri dal moletto della "**Lanterna**" di **Punta Marsala**;
- Tratto di costa con inizio dalla seconda caletta di **Cala Azzurra** e fino a 120 metri da **Punta Fanfalo**;

III. **Isola di Marettimo:**

- il tratto di litorale antistante il porto denominato "**Scalo vecchio**";
- il tratto di **costa (orientale)** censito alla P.III n.27 F.m. 6 del Comune di Favignana – Fraz. Isola di Marettimo;
- **Grotta del Cammello**;

IV. **Comune di Castellammare del Golfo:**

- l'intera porzione di arenile posta all'estremità di levante della **spiaggia di Guidaloca** estesa su un fronte di mt. 90 circa sino alla prima scaletta di accesso sullo stesso lato di levante di tale spiaggia, nonché
- l'ulteriore porzione di arenile a partire dalla scaletta di cui alla lettera precedente, estesa per un fronte di mt. 40 circa e della profondità di mt.10 circa ed avente sviluppo sino alla successiva scaletta di accesso posta in direzione ponente, sempre nella stessa spiaggia di **Guidaloca**;
- la **spiaggetta** sottostante il costone roccioso ubicato nei pressi del Km 36,500, prospiciente la strada statale 187;
- nella zona **Scopello** ed adiacenti siti **Tonnara e Faraglioni**, in considerazione dello stato attuale dei costoni rocciosi della zona, a titolo precauzionale, e considerata la necessità di salvaguardia archeologica di cui all'Ordinanza n.83/2005, la zona di mare individuata dalle seguenti coordinate geografiche:
 - 1) Lat. 38° 04' 18.62" N – Long. 012° 49' 18.88" E;
 - 2) Lat. 38° 04' 18.62" N – Long. 012° 49' 22.60" E;
 - 3) Lat. 38° 04' 21.72" N – Long. 012° 49' 26.52" E;
 - 4) Lat. 38° 04' 24.40" N – Long. 012° 49' 27.35" E;
 - 5) Lat. 38° 04' 27.40" N – Long. 012° 49' 20.70" E;
 - 6) Lat. 38° 04' 26.54" N – Long. 012° 49' 17.37" E.

(Navigazione e sosta consentiti esclusivamente a persone e mezzi espressamente autorizzati).

Art. 2

(Adempimenti per le Civiche Amministrazioni e gli ulteriori Enti interessati)

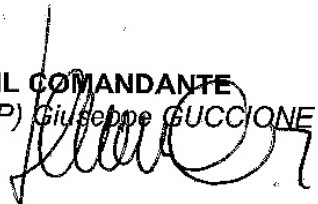
1. Le Amministrazioni dei Comuni rivieraschi interessati, nonché gli Enti Gestori delle Riserve ricadenti nelle zone sopra citate, avranno cura di posizionare sul sito idonea cartellonistica monitoria e sistemi di interdizione relativi ai divieti di cui all' articolo 1.
2. Le summenzionate amministrazioni/enti avranno altresì cura di monitorare puntualmente e periodicamente le cale e le aree demaniali marittime frequentate dagli avventori della costa, riportando urgentemente alla Capitaneria di porto di Trapani, ai locali Uffici marittimi ed all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente eventuali ulteriori situazioni di pericolosità o di eventuale aggravamento delle situazioni di rischio e pericolosità sugli ulteriori tratti di costa di cui è pure fatta menzione sul predetto PAI.
3. Nei casi in cui si renda necessario praticare eventuali interventi urgenti diretti all'eliminazione di pericoli, dovrà essere formulata tempestiva e preventiva comunicazione alle suddette Autorità Marittime per le azioni di competenza, prendendo altresì diretti contatti con il Servizio geologico e geofisico regionale per le eventuali azioni urgenti dirette all'eliminazione del pericolo insorto.
4. Analoga comunicazione dovrà essere data nei casi in cui la realizzazione di opere di contenimento/consolidamento renda, se comprovata, non più indispensabile taluno dei divieti di cui alla presente Ordinanza.

Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché da ulteriori sanzioni previste da vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in relazione alle fattispecie prefigurate.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, di cui si dispone l'affissione all'albo degli Uffici Marittimi interessati e la pubblicazione sul sito web: www.trapani.guardiacostiera.it.
3. Copia della presente Ordinanza è inviata inoltre alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio anche per l'affissione al relativo Albo.
4. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data di emissione, e abroga l'Ordinanza n.10/2012 di questa Capitaneria di Porto citata in premessa, nonché ogni altra disposizione con essa incompatibile, fatti salvi i provvedimenti emessi dalle altre competenti Autorità Comunali e Regionali.

Trapani, lì 16 maggio 2015

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Giuseppe GUCCIONE

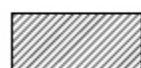


LEGENDA

LIVELLI DI PERICOLOSITA'



P0 basso



P1 moderato



P2 medio

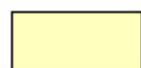


P3 elevato



P4 molto elevato

LIVELLI DI RISCHIO



R1 moderato



R2 medio



R3 elevato



R4 molto elevato



Limite bacino idrografico

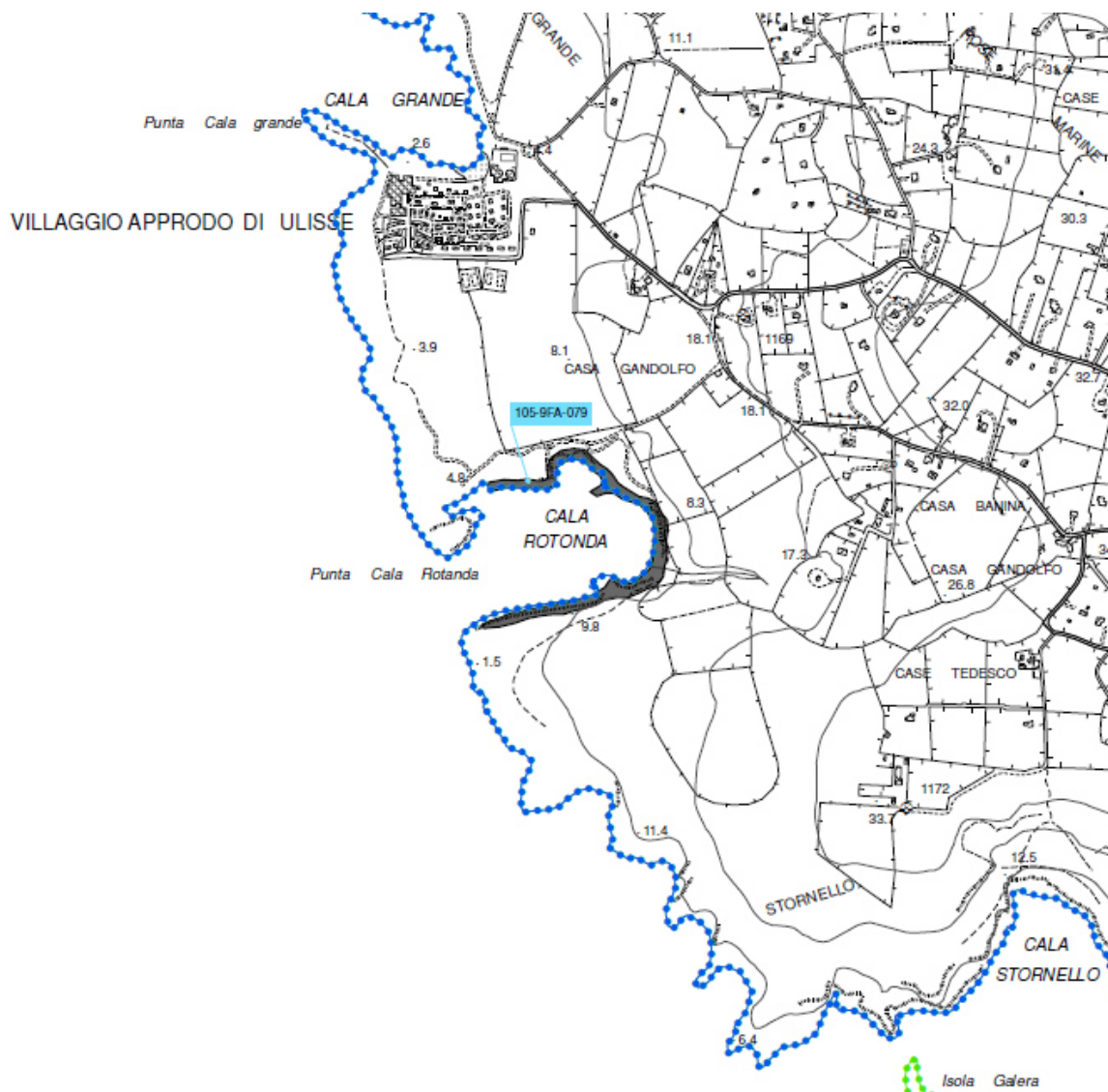


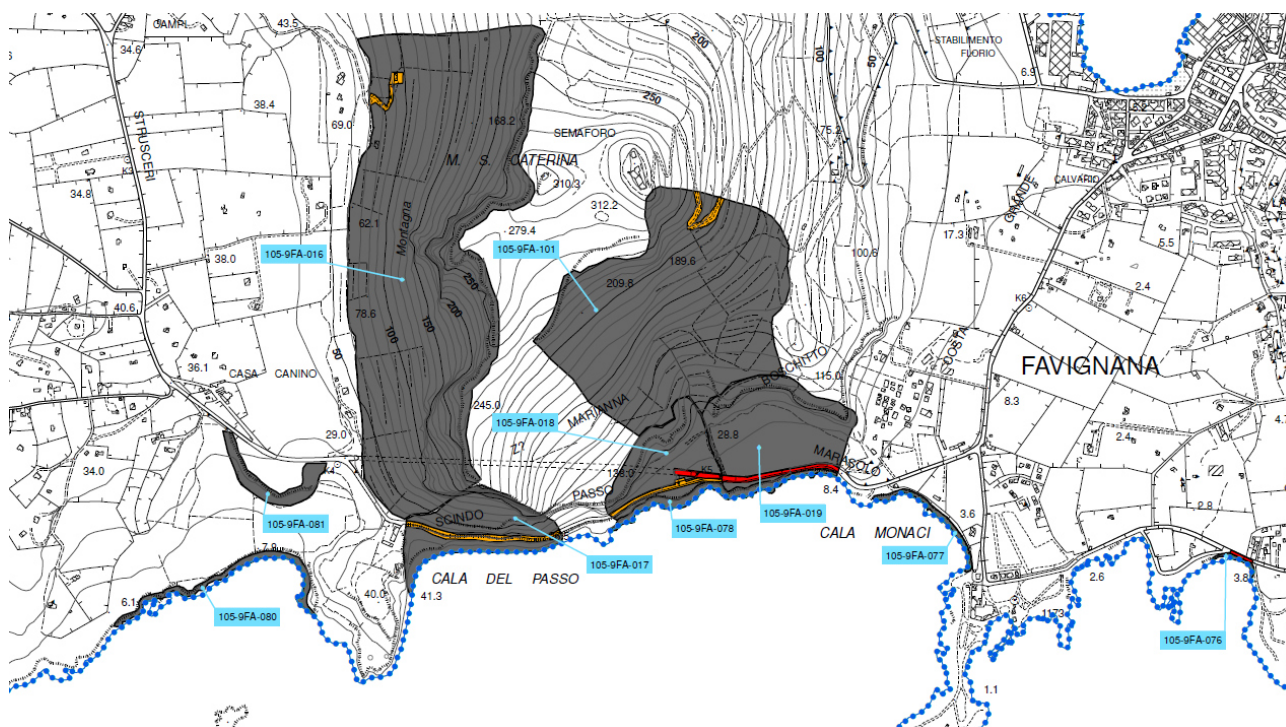
Limite comunale

C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) - ATA 2007/2008

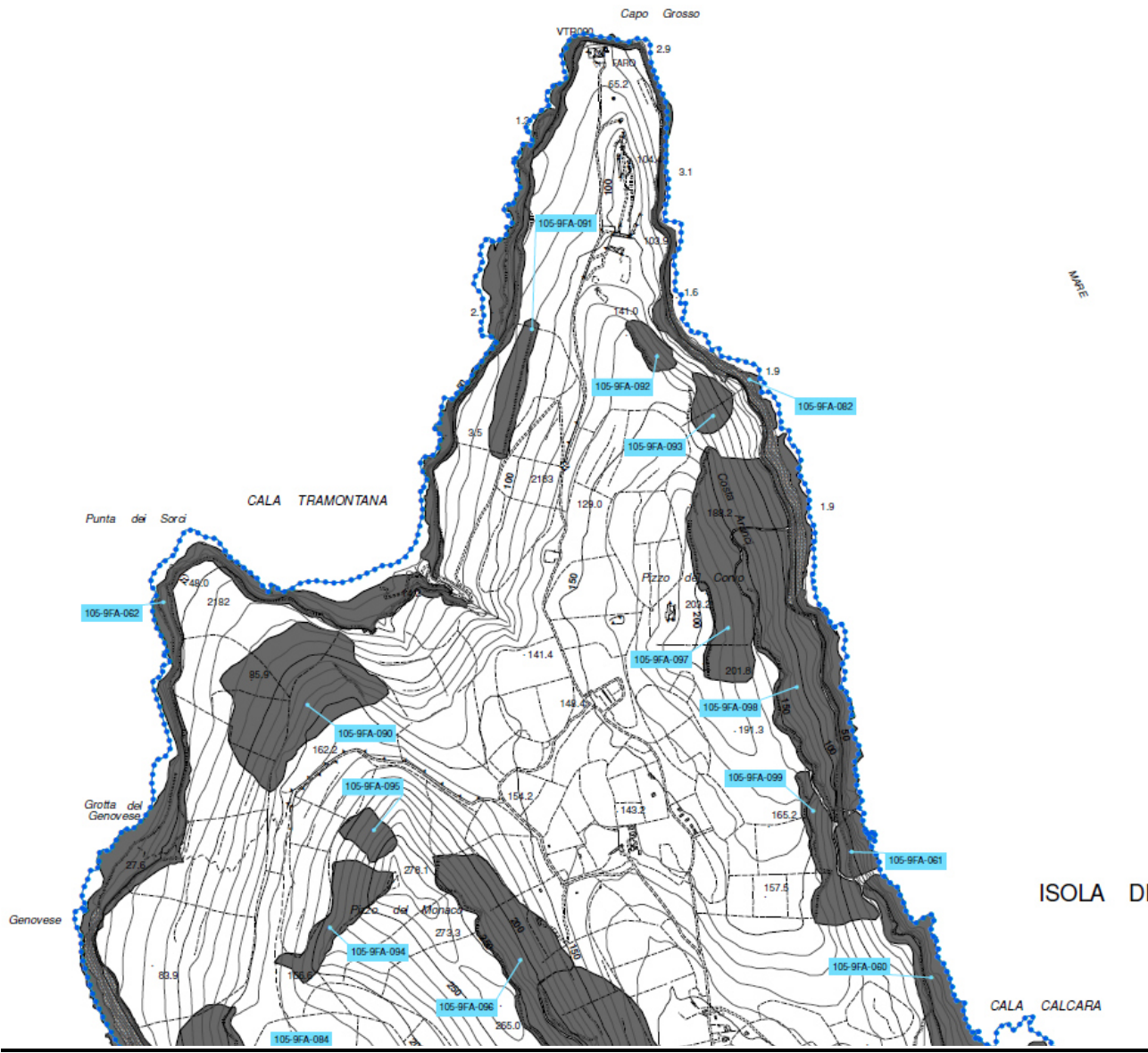


FAVIGNANA OVEST

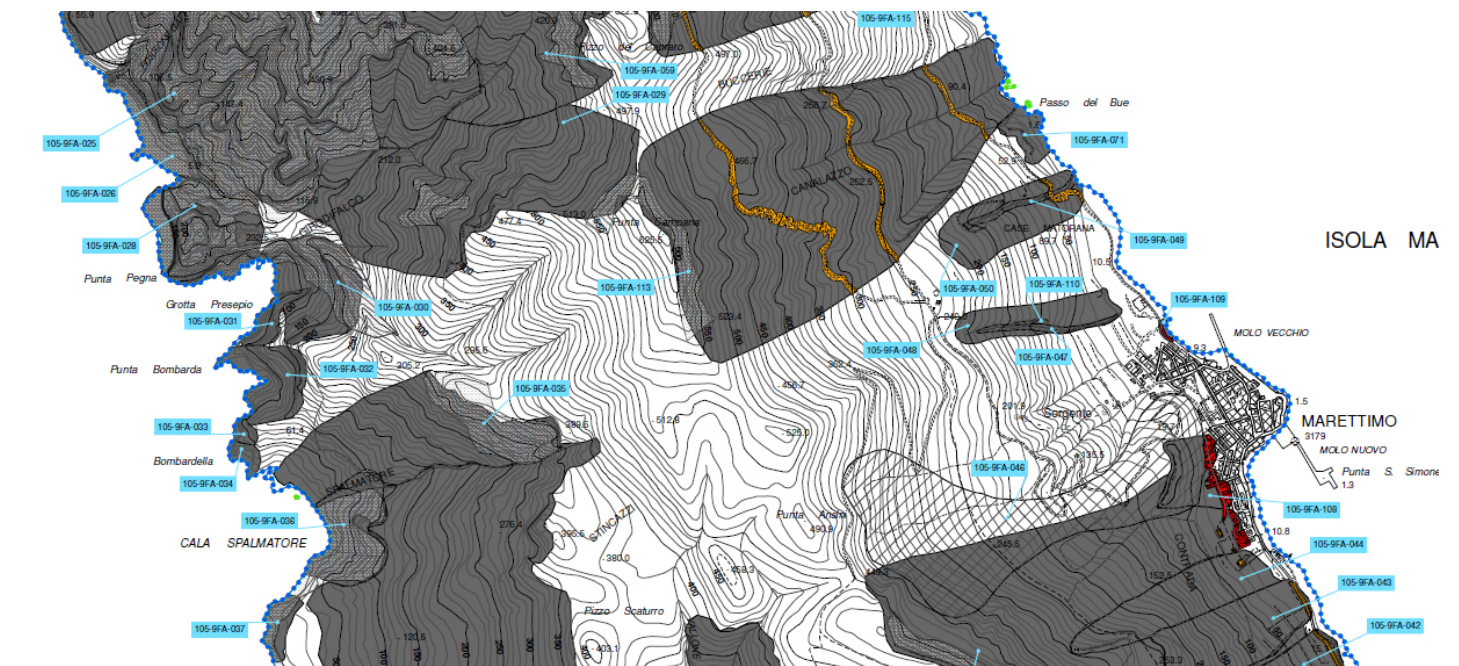
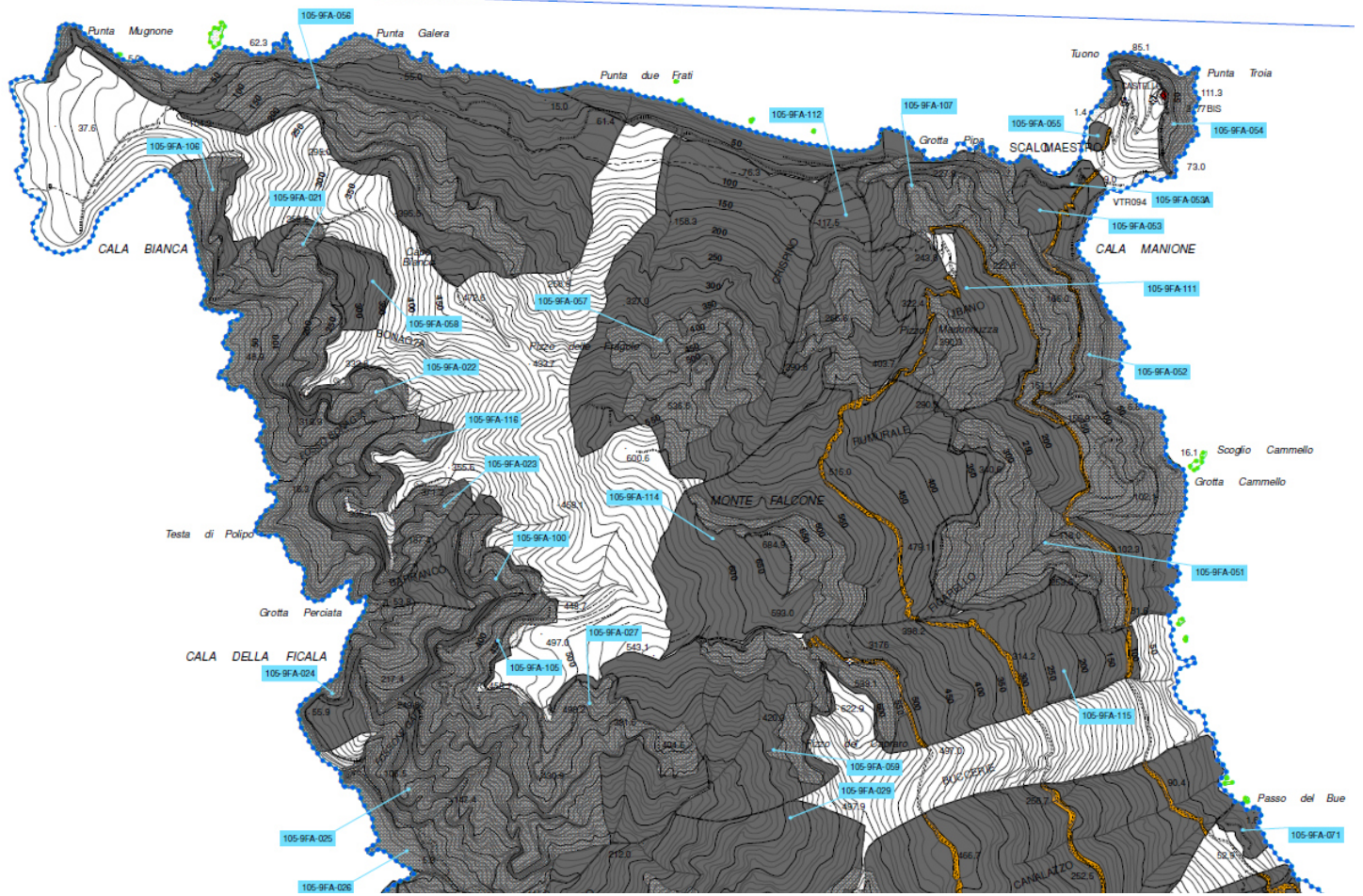


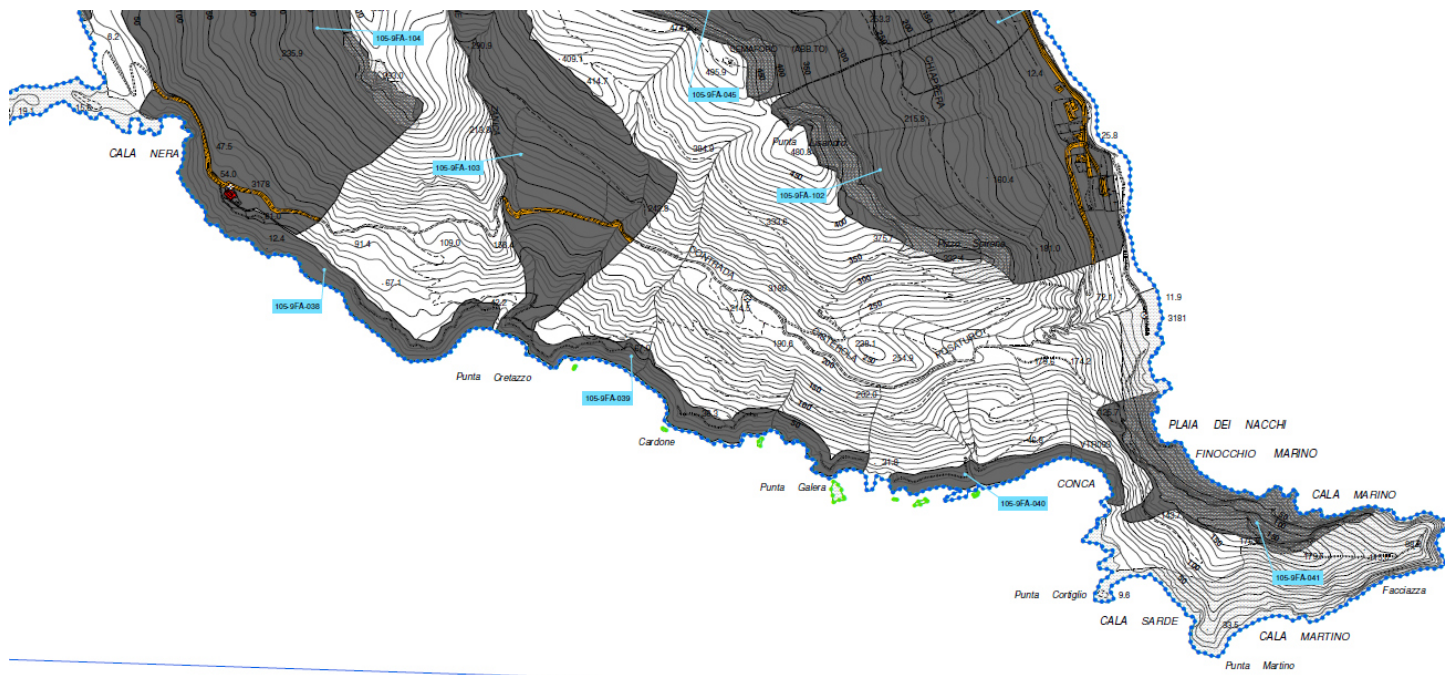


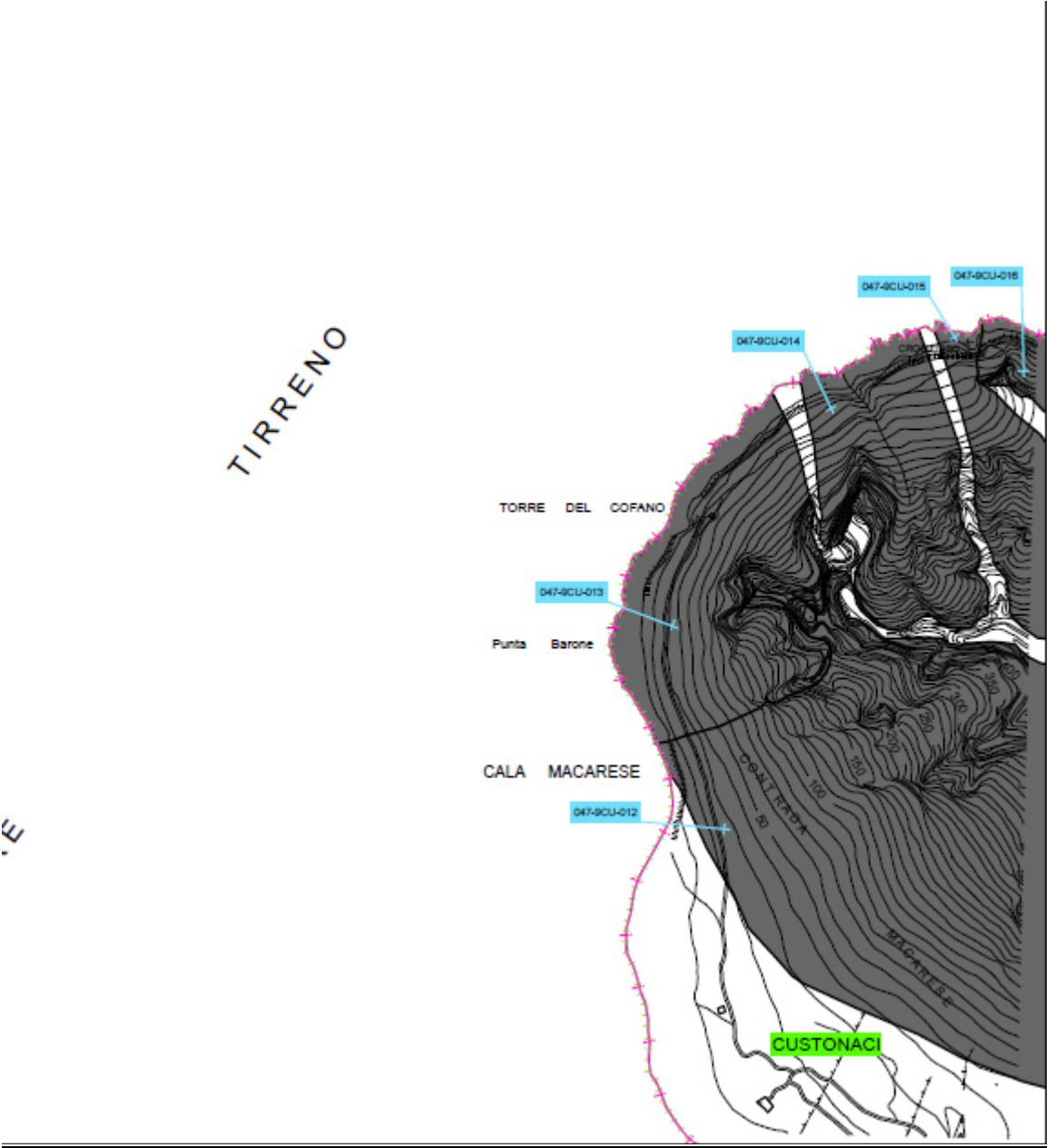




MARETTIMO







LEGENDA

 Linea di costa 2008

Pericolosità

 P0

 P1

 P2

 P3

 P4

Rischio

 R1

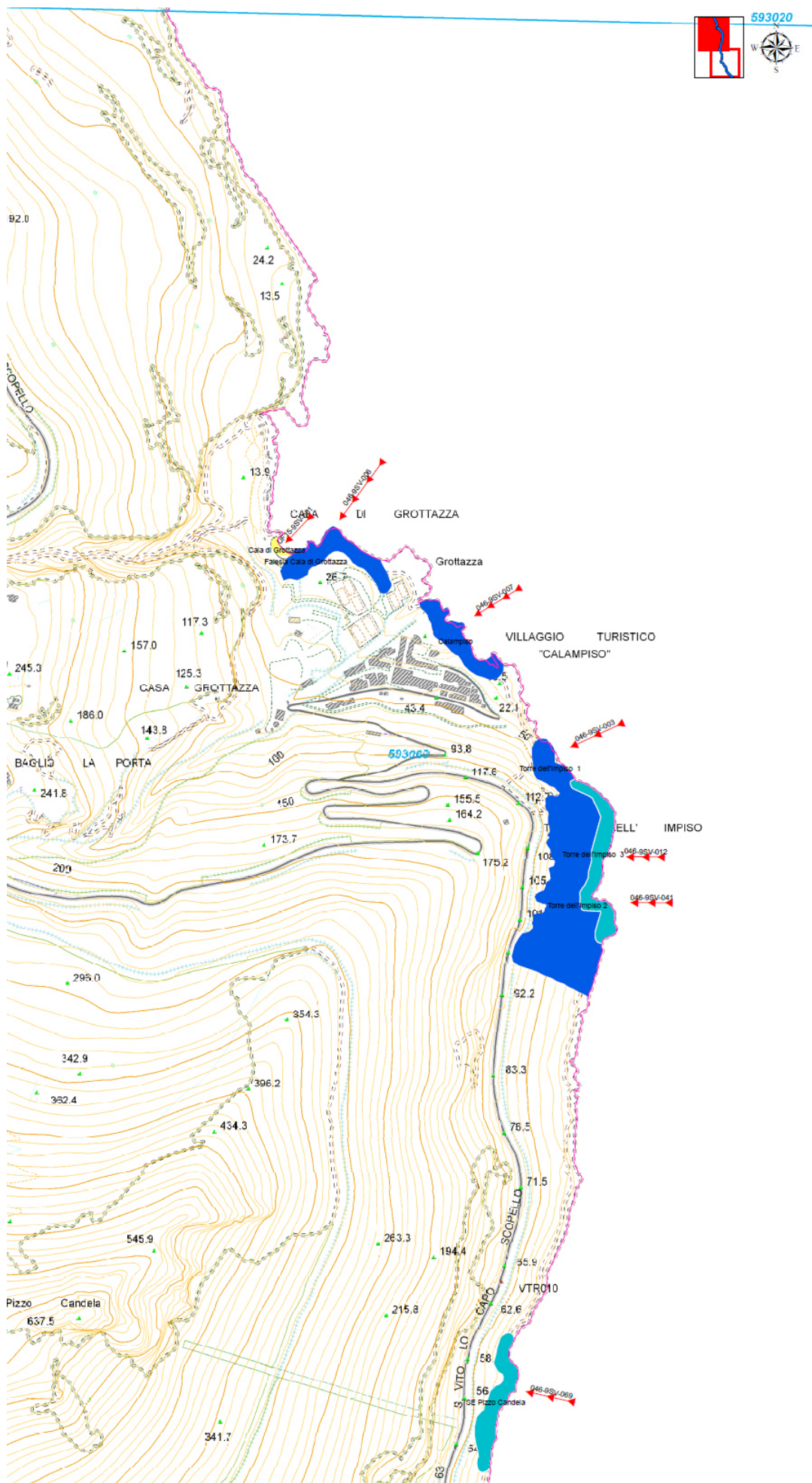
 R2

 R3

 R4

 Limite comunale

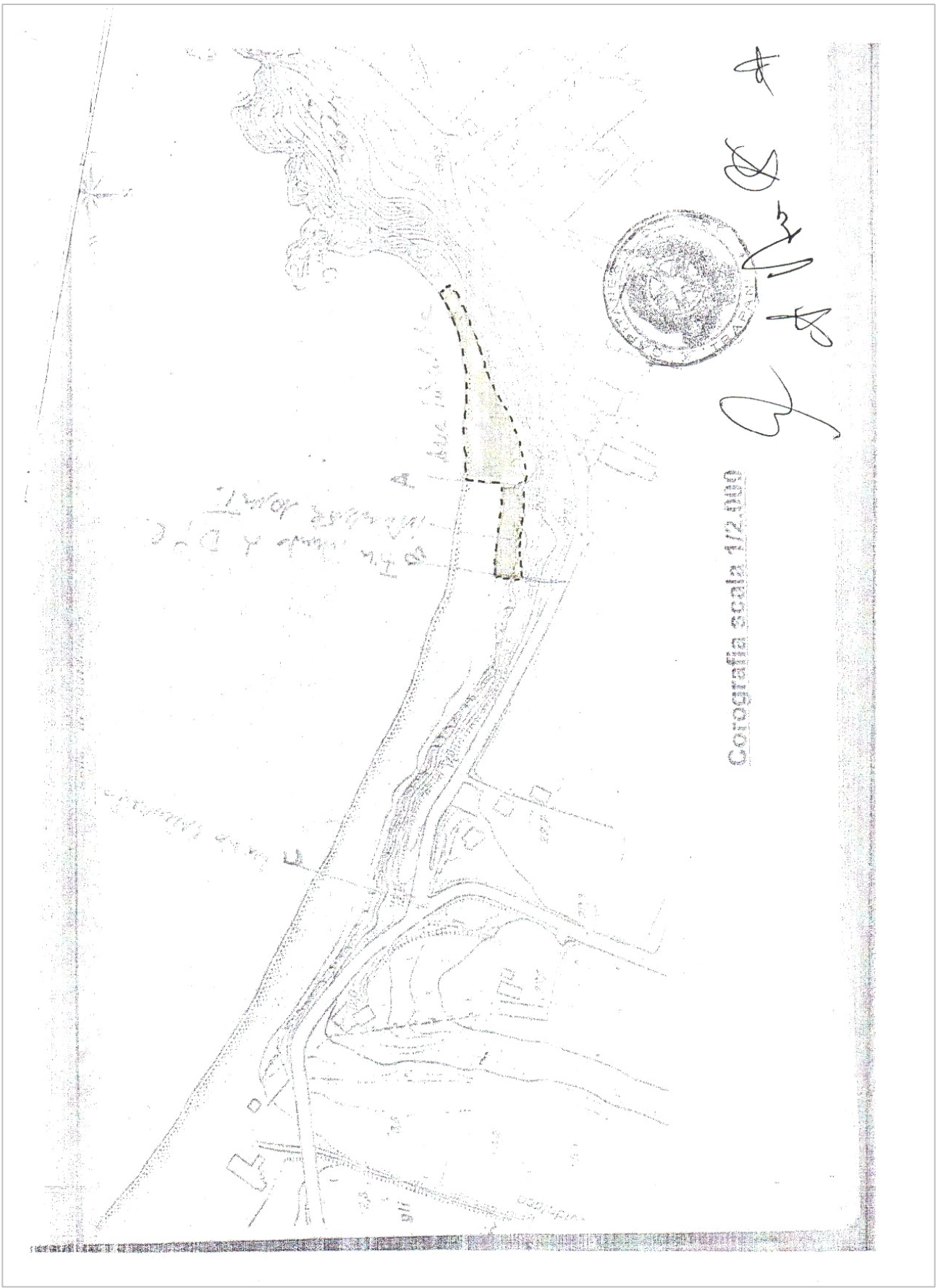
DA CAPO SAN VITO A CAPO RAMA











CASTELLAMMARE DEL GOLFO – SCOPELLO - TONNARA E FARAGLIONI



CASTELLAMMARE DEL GOLFO - SPIAGGETTA SOTTOSTANTE IL COSTONE ROCCIOSO -
KM 36,500, PROSPICIENTE LA STRADA STATALE 187

